

**CRISTINA FORTE**

## LA DOCUMENTAZIONE DEL MONTE DEI PEGNI DI PIEDIMONTE MATESE CONSERVATA PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA

### 1. Nota introduttiva

Secondo una parte della storiografia, i Monti di Pietà nacquero in Umbria come istituti benefici e si svilupparono per iniziativa francescana, con l'intento di concedere gratuitamente prestito su pegno al popolo bisognoso<sup>1</sup>. Altri studiosi li considerano invece una forma di piccolo credito popolare, o strumenti di calmiera del costo del denaro e del capitale a vantaggio delle forze del lavoro che nel corso del Medioevo andavano progredendo. La denominazione di «monte» è abbastanza comune per gli istituti di deposito del pubblico danaro. Il suo significato è quello di «cumulo», luogo dove si accumula il danaro, quindi cassa, tesoreria. L'attributo «di pietà» si riferisce al fatto che i Monti non avevano scopo di lucro ma ogni loro utile doveva essere impiegato nell'incremento dei mezzi destinati ai prestiti, nel contenere i tassi di interesse, nel costituire fondi per il riscatto gratuito dei pegni o in opere di pubblica beneficenza.

Nelle intenzioni dei primi fondatori il prestito doveva essere gratuito, suppondo le spese di gestione con mezzi forniti da offerte caritative; in seguito si constatò che la carità non sopportava uno sforzo prolungato, e i Monti per sopravvivere dovettero organizzarsi su basi economiche. I capitali di fondazione furono assicurati in vario modo: con la costituzione di associazioni (pie confraternite) i cui iscritti s'impegnavano a pagare una quota annua, mediante stanziamenti annuali da parte dello Stato, o infine grazie a un sistema misto.

Sull'altro versante del prestito si collocava nello stesso periodo l'usura, che però non dev'essere riguardata come un problema morale, ossia una forma di ingordigia contrapposta alla carità, ma semplicemente come una realtà concreta di disponibilità di numerario. Il termine usura deriva, com'è noto, da *usus*, vocabolo con cui si indica il corrispettivo dovuto per l'uso di un bene. Ed è altrettanto noto che, quando la domanda di denaro contante supera l'offerta, aumenta il costo del denaro stesso. Secondo il Laras, i Francescani avrebbero creato i Monti di pietà per scendere in campo contro i prestatori ebraici. Il commercio ebraico del denaro aveva trovato condizioni favorevoli grazie all'assenso tacito del papato, che voleva preservare i cristiani da una pratica giudicata peccaminosa.

Ma alla fine del XVI secolo, in seguito alla formazione degli stati nazionali, alla riforma protestante e alla conseguente contestazione delle decime, la Chiesa si trovò in una situazione economica estremamente delicata; la sede apostolica dovette quindi crearsi una propria struttura finanziaria fondata sul credito, e a partire dai primi decenni del XVII secolo sviluppò un'attenta opera di restaurazione politica, volta alla creazione di un solido dominio temporale; ad essa delegò il compito di risolvere le difficoltà finanziarie, cercando nel dominio territoriale una fonte di reddito capace di controbilanciare le diminuzioni di entrate che si verificarono sul piano ecclesiastico.

In generale, lo sviluppo storico dei Monti di pietà italiani si può dividere in tre periodi: il primo va dal loro esordio alla fine del diciottesimo secolo ed è caratterizzato dall'autogoverno dei singoli Monti, soggetti solo alla disciplina del diritto canonico. Il secondo parte dal 1807, quando i regimi napoleonici diedero loro per la prima volta una disciplina generale sottraendoli all'ingerenza

---

<sup>1</sup> Cfr. M. MARAGI, *Cenni sulla natura e sullo svolgimento storico dei Monti di Pietà*, in «Archivi storici delle aziende di credito», vol. I, Roma 1956, pp. 291-314.

ecclesiastica ed inquadrandoli come istituti pubblici sotto la direzione governativa, e giunge fino al 1898, quando ai Monti fu data una legislazione speciale. Da questo momento essi furono considerati opere pie o istituti pubblici di assistenza e beneficenza, assoggettati alla legislazione statale, con natura dapprima mista di beneficenza e credito, poi con una sempre maggiore accentuazione del carattere creditizio.

Nel periodo dell'autogoverno ogni Monte era disciplinato dal proprio statuto, i corpi amministrativi avevano ampi poteri, solo per le decisioni più importanti era necessaria l'approvazione di un'autorità superiore, che quasi sempre era la Chiesa per mezzo dell'ordinario diocesano, perché solo la Chiesa aveva strumenti giuridici e morali per qualificare le opere pie ai sensi della costituzione Clementina, e per la loro liceità si ricorreva alla bolla di papa Leone X (documenti che non contrastano con la concezione dell'autogoverno). Per questo lo Stato si rimetteva alla Chiesa e questa a sua volta non discuteva il potere dello Stato in ordine alla legittimità giuridica.

Terminato il periodo dell'autogoverno subentra un sistema legislativo generale, uniforme ed obbligatorio per tutti i Monti, che non lascia più molto spazio alla specificità delle situazioni: lo Stato tende a livellare la disciplina della vita associata, ingerendosi nel merito delle iniziative e astraendo dalla peculiarità di tradizioni, di esigenze e di aspirazioni locali. Questo sistema si diffonde con la Rivoluzione francese, quando per la lotta contro l'usura si trova lo strumento in organismi diretti dall'autorità governativa. Prima della Rivoluzione, in Francia il prestito su pegno veniva esercitato da istituti bancari, pubblici o privati, questi ultimi già sotto il controllo dello Stato.

La conquista napoleonica dell'Italia porta anche da noi queste regole. I nostri Monti si trasformano in istituti autorizzati di pubblica beneficenza, e quindi in casse pubbliche. Con decreto del 17 luglio 1807 presso ogni comune si costituirono speciali enti, denominati "Congregazioni di carità", ai quali fu affidata la gestione di tutte le antiche opere pie, Monti compresi.

Dopo l'Unità, in Italia vi erano circa un migliaio di Monti di pietà in condizioni patrimoniali tranquille e con un giro d'affari abbastanza ampio; molte casse di risparmio in questo periodo furono fondate proprio da essi. Nel 1864, però, venne emanato un regolamento per le casse di risparmio che imponeva loro di costituirsi in enti a sé, giudicandole incompatibili con qualsiasi altra azienda. Tutti i Monti che avevano svolto opera meritevole in relazione alla politica del risparmio si videro di colpo cancellato questo merito.

La storia dei Monti nello scorcio dell'Ottocento è tutta protesa ad ottenere una legislazione speciale; a compimento di tale evoluzione, la legge 4 maggio 1898 n. 169 consente la raccolta dei depositi fiduciari e sancisce la dottrina degli "Istituti misti", qualificando i Monti come "Istituti di beneficenza e di credito": istituti di beneficenza in quanto esercitano il credito su pegno, in ciò sottoposti alla legge sulle opere pie; enti di credito in quanto esercitano il credito ordinario, e quindi sottoposti alla legge sulle casse di risparmio.

Si ebbe in questo periodo un'inversione del fenomeno: i Monti, che avevano fondato le casse di risparmio, furono assorbiti da queste ultime nelle funzioni di credito ordinario; cosicché il regime di "Istituti misti" assoggettava di fatto i Monti a un duplice ordine di vigilanza e tutela: da parte del Ministero dell'Interno come "opere pie" e da parte del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio come istituti di credito.

Attualmente i Monti sono diventati istituti di credito su pegno. Il loro numero è andato sempre diminuendo, senza però che ciò ne compromettesse l'efficienza e la solida organizzazione. L'ordinamento legislativo è orientato a riconoscerne la pubblica utilità e la insostituibile funzione, tanto che, quando un Monte non può vivere di vita propria, è affidato in gestione ad un altro Monte o Cassa di risparmio della provincia. È ancora l'antica *pietà* che ne caratterizza la storia: il credito elevato a funzione di civiltà e progresso, la ricchezza impiegata in funzione sociale e in opere di solidarietà.

## 2. Un «Monte» conservato presso l'Archivio di Caserta

Presso l'Archivio di Stato di Caserta sono conservate le carte prodotte dal Monte di credito su pegno di Piedimonte Matese, ed è questa, per l'intera provincia, l'unica istituzione benefica di cui si conservi l'archivio originario (la produzione documentale "propria"): per le altre, numerosissime Opere Pie si deve far riferimento, invece, alle carte prodotte dai vari organismi di controllo susseguitisi a partire dall'epoca francese (Consiglio Generale degli Ospizi, poi Deputazione Provinciale delle Opere Pie, poi Prefettura per mezzo della Giunta Provinciale Amministrativa, infine i singoli Comuni mediante gli Enti Comunali di Assistenza), documentazione che quindi parte dai primi anni dell'Ottocento anche se spesso acquisisce in copia documenti originali - soprattutto Statuti - di epoca anteriore.

Il fondo archivistico si compone di 52 pezzi: venticinque buste di carteggio sciolto, a cui sono da aggiungere ventisette registri. La datazione cronologica del carteggio va dal 1811 al 1969, quella dei registri dal 1654 al 1969. Alcuni fascicoli non sono consultabili perché molto deteriorati.

La documentazione è stata riordinata da chi scrive sulla scorta del titolario, rinvenuto all'interno dell'archivio: esso si articola in otto categorie (all'interno delle quali, per praticità di consultazione, sono state create delle classi): *Patrimonio, Statuti e regolamenti, Amministrazione, Imposte e tasse, Oggetti diversi, Bilanci presuntivi, Contabilità e conti, Operazioni di pignorazione-depignorazione e vendite*. I documenti nei fascicoli sono stati lasciati nella loro collocazione originaria. La nomenclatura dei fascicoli che compare tra virgolette è quella data dall'antico ordinatore. Con numerazione a parte seguono i registri, in ordine cronologico e suddivisi secondo le categorie di appartenenza.

## 3. L'istituto di Piedimonte Matese: cenno storico

I padri domenicani, direttori e amministratori della Congregazione del Santissimo Rosario di Piedimonte, acquistarono nel 1616 dai fratelli Giovan Felice, Nicola ed Andrea Pascarella di Valletta una casa sita in piazza san Domenico, per il prezzo di settantacinque ducati. Probabilmente durante i primi decenni del Seicento si decise di stabilire qui la sede del Monte di Pietà aggregato alla confraternita. Non si sa di preciso a quanto ammontasse il suo capitale iniziale, ma da un inventario del 1654 si rileva che alla metà del secolo il Monte possedeva ormai un capitale di 1034,15 ducati di cui 914 in oro, argento, rame, ferro e tessuti, mentre altri 97 ducati erano coperti da due fedi di credito e i rimanenti 23,15 erano in contanti<sup>2</sup>. Il Monte non riscuoteva interessi; chi riscattava un pegno dava un'elemosina, che deponeva in una cassetta sulla quale era scritto: «CASSETTA DELLA CARITÀ».

Nel 1708 il Monte subì un furto di 358,46 ducati e nel 1761, per infedeltà di un protettore o procuratore (nome dato all'epoca a chi svolgeva attività di direttore e cassiere dell'Ente), un secondo e più consistente furto di 721,20 ducati. Nel 1771, tuttavia, raccolse un vistoso legato dal facoltoso e benemerito sacerdote Giambattista Battiloro, che donò in partite di arrendamento (tasse concesse in riscossione a privati) un capitale di 2.503,99 ducati, mentre altri mille ne ottenne con due capitali dati a mutuo: il primo di seicento ducati, dovuto da Francesco de Benedictis, il secondo di quattrocento, dovuto dal canonico Arcangelo de Angelillis. Con tale donazione venivano riparate le perdite.

Purtroppo solo un anno dopo, nella notte del 2 aprile 1772, ladri ignoti rubarono tutto. Questo avvenne quando la confraternita del Rosario era appena stata sciolta perché priva di regio assenso. L'amministrazione del Monte fu così affidata ad un procuratore, eletto dall'Università di Piedimonte congregata in pubblico parlamento. Qualche tempo dopo, nel 1777, la congregazione del Rosario fu riaperta, finalmente munita di regio assenso, ma non si poté riaprire il Monte, che nel

---

<sup>2</sup> ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA (ASCE), *Monte dei Pegni di Piedimonte Matese*, b. 9, f. 98: «Storia dell'Ente dal 1616 al 1877 scritta dal tesoriere Raffaele Imperadore».

frattempo era rimasto senza capitali. Per nove anni i confratelli del Rosario perseverarono nel loro proposito di ricostituzione ed infine, grazie alle rendite del legato Battiloro e ad un'attenta politica finanziaria, nel 1785 riuscirono a riaprire l'Istituto.

Nel 1798 il Monte possedeva un capitale valutabile in 608,29 ducati. Ma nel 1799, anno fatale al regno di Napoli, Piedimonte fu saccheggiata dalle truppe francesi dal 10 al 14 aprile; anche il Monte fu derubato di quasi tutti i suoi averi tranne pochi pegni di rame, accreditati per la somma di 21,05 ducati, lasciati stare perché di non facile trasporto. Con questo piccolo capitale salvato e con le rendite del mutuo de Angelillis e del legato Battiloro si decise di continuare l'esercizio (con la casa del cassiere adibita provvisoriamente ad ufficio), finanziandolo però non più con offerte volontarie, ma con prestito ad interesse. Durante i primi anni di questa rinnovata attività il tasso fu addirittura del 15%, ma già nel 1813 era sceso al 6%.

In questo periodo l'amministrazione passò nelle mani della Commissione di pubblica beneficenza. Fino a quel momento il Monte non aveva avuto mai regolamenti scritti e la pignorazione non aveva limite né di tempo né di somma. La Commissione formulò uno schema di regolamento che disciplinava, oltre che l'organizzazione dell'istituto, le modalità stesse del credito. L'amministrazione fu affidata alla stessa Commissione e ad un membro nominato dai confratelli del Rosario con il titolo di "fiscale". L'interesse massimo venne fissato al 6%. Si limitarono i prestiti ad un massimo di dieci ducati e per la durata di un solo anno, contro pegni di oro, argento, pietre preziose, rame, ferro e tessuti di lino. Si dispose che i pegni in pietre preziose dovessero avere un valore doppio del denaro prestato e gli altri pegni un terzo di più. Si ammisero alla pignorazione i soli capifamiglia piedimontesi di conosciuta onestà ed ai forestieri si permise di pignorare solo nel caso di eccesso di capitale disponibile, ma con garanzia di un padre di famiglia della città. Si determinò l'apertura quindicinale per le pignorazioni, destinando una giornata per la pignorazione vera e propria e un'altra per il riscatto. Si fissò per il cassiere un aggio del 2% sugli utili annuali e per l'estimatore dell'1%. Al Sindaco spettava la decisione sulle questioni che potessero sorgere con gli avventori del Monte.

Intanto, il regio decreto del 1° febbraio 1816 fissava la normativa generale per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali. Venivano così regolamentati gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatori e ritiri, i monti dei pegni, dei maritaggi, delle elemosine, i monti frumentari, le arciconfraternite e congregazioni, le cappelle laicali, ossia tutte quelle istituzioni che sotto qualunque denominazione e titolo fossero addette al sollievo degli infermi, indigenti e proietti.

Altre disavventure, però erano in agguato. Nel 1818 il demanio mise in vendita la casa del Monte e per farla esentare furono presentate varie istanze al Re, il quale con decreto 3 luglio 1818 ne concesse la liberazione, sicché il 22 dicembre 1820 il Monte poté essere riaperto.

Eretto in Ente morale e posto sotto l'amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza<sup>3</sup> (già Congregazione di Carità), l'istituto, dopo più di duecento anni, cambiò sede perché le sue stanze in San Domenico furono riconosciute anguste e inadatte. Nel 1868 si scelse un locale in piazza Mercato, dove fu sistemata anche la Cassa di risparmio; nello Statuto della Cassa, approvato con regio decreto 9 febbraio 1868, venne stabilito che i due enti si sarebbero sussidiati a vicenda e fu aperto tra loro un conto corrente.

Per qualche tempo l'ufficio in piazza Mercato risultò idoneo alle sue funzioni; ma già dopo il primo decennio, aumentando il numero dei pegni ed in particolare di quelli in rame, per i quali era necessario molto spazio, si avvertì l'esigenza di una diversa sistemazione. Nel 1890 la Congrega di carità, rappresentata dal presidente Nicola Ventriglia (all'epoca amministratore del Monte dei pegni e della Cassa di risparmio), acquistò la casa Esti Pitò, in via Vallata, che nel 1910 sarà ceduta integralmente alla Cassa di risparmio.

<sup>3</sup> Ivi, b. 25, f. 459.

#### 4. La legislazione

Con la legge 10 maggio 1938 n. 745 si promulgò l'ordinamento dei Monti di credito su pegno, facendo rientrare in questa categoria tutti gli enti che si proponessero come attività fondamentale la concessione di prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzie di pegno<sup>4</sup>. La legge distingueva i Monti in due categorie. Appartenevano alla prima i Monti di credito su pegno che avessero un rilevante ammontare di depositi fruttiferi: il riconoscimento dell'appartenenza a tale categoria aveva luogo con decreto del capo del governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; l'ente cessava di appartenere alla prima categoria se fossero venuti meno i requisiti richiesti. Facevano parte della seconda categoria i Monti il cui fondo fosse costituito in denaro per una somma non inferiore a duecentomila lire. Il fondo di dotazione poteva essere rimborsato soltanto quando si fosse formata una riserva pari al suo ammontare<sup>5</sup>. Sul fondo di dotazione, sugli aumenti di patrimonio e sugli utili di gestione del Monte, non poteva essere corrisposto alcun interesse o percentuale a favore di coloro che avessero contribuito alla formazione del patrimonio.

La legge prevedeva, inoltre, che per l'esistenza stessa del Monte fosse indispensabile l'atto costitutivo, determinante il fondo di dotazione, l'ordinamento amministrativo, il numero l'ammissione e i diritti degli associati e i poteri dell'assemblea degli stessi. All'atto costitutivo doveva essere allegato lo Statuto<sup>6</sup>; l'uno e l'altro dovevano essere approvati con decreto del capo del governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: per effetto di tale approvazione l'ente acquistava personalità giuridica<sup>7</sup>.

L'istituto di Piedimonte Matese ebbe dunque, a partire dalla legge del '38, un consiglio di amministrazione costituito da cinque membri, due dei quali, con la carica rispettivamente di presidente e di vicepresidente, nominati con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, mentre due membri erano nominati dall'ente fondatore e un altro dall'amministrazione comunale<sup>8</sup>. Era previsto che non potessero essere nominati amministratori del Monte né il podestà di Piedimonte, né il preside o i rettori della provincia, né coloro che si trovassero in lite con il Monte stesso. Gli amministratori e i direttori non avrebbero potuto contrarre obbligazioni con l'ente da loro amministrato. La legge prevedeva inoltre che durassero in carica quattro anni, che i membri scaduti o dimissionari rimanessero nell'ufficio fino all'entrata in carica dei successori ed infine che i componenti fossero rieleggibili<sup>9</sup>.

Sempre secondo la legge, quando un Monte per almeno un triennio avesse registrato una gestione passiva e la sua attività nelle operazioni di prestito su pegno non fosse risultata rispondente alle esigenze locali, anche per il limitato numero delle operazioni, avrebbe potuto essere fuso con un altro Monte della provincia<sup>10</sup>. Nel caso specifico accadde che il Monte dei pegni di Castello d'Alife cessasse la sua attività il 10 gennaio del 1942, restando assorbito dal Monte dei pegni di Piedimonte per effetto del regio decreto 5 dicembre 1941 n. 1365 che rimase in vigore fino al 1969, anno in cui cessarono entrambi di esistere<sup>11</sup>.

Presso ciascun Monte era previsto che funzionasse un "Collegio di sindaci" con funzioni ispettive e di controllo, di durata triennale e composto da tre membri effettivi, di cui uno nominato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e due dagli enti fondatori; quello nominato dall'Ispettorato presiedeva il collegio<sup>12</sup>. Ciascuno dei sindaci aveva facoltà di

<sup>4</sup> Art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

<sup>5</sup> Art. 2 della stessa legge.

<sup>6</sup> Art. 35.

<sup>7</sup> Art. 4.

<sup>8</sup> Art. 5.

<sup>9</sup> Art. 6.

<sup>10</sup> Art. 7.

<sup>11</sup> ASCE, *Monte dei Pegni di Piedimonte Matese*, b. 6, f. 134.

<sup>12</sup> Art. 8 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione e di procedere a tutti gli atti d'ispezione e di sorveglianza che ritenesse opportuni; in particolare avrebbe dovuto compiere saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori del Monte, con facoltà di prendere visione dei libri e registri e di effettuare una completa revisione della contabilità dell'ente in occasione della compilazione del bilancio annuale, riferendo al consiglio di amministrazione il risultato delle verifiche. Il collegio sindacale scadeva dall'ufficio dopo l'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio. Era vietato agli amministratori di partecipare agli utili e ricevere compensi, ma era ammesso che si prevedesse a loro favore un gettone di presenza, il cui ammontare doveva essere stabilito dallo Statuto<sup>13</sup>.

Era previsto che le operazioni di prestito su pegno fossero effettuate mediante rilascio al prestatario di una polizza, contenente la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito all'oggetto, la data di concessione e quella di scadenza del prestito, firmata dal rappresentante legale del Monte e dal perito incaricato della stima. L'operazione di prestito non poteva, infatti, essere completata se non a seguito di un giudizio di stima della cosa offerta in pegno, stima che veniva affidata ad un perito il quale doveva garantire all'Ente, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale recupero dell'importo del prestito e dei relativi interessi<sup>14</sup>. Non potevano costituirsi in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario ed equipaggiamento militari, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto. Le cose costituite in pegno erano assicurate a cura del Monte contro i rischi d'incendio, per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. I Monti però non rispondevano dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento, né della perdita totale o parziale delle cose stesse derivante da caso fortuito o da forza maggiore.

Prima di assumere l'ufficio i periti erano tenuti a prestare una cauzione nella misura fissata dall'amministrazione, e l'obbligo della cauzione era esteso anche al cassiere ed al magazziniere. La durata dei prestiti non poteva essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno<sup>15</sup>. Le cose costituite in pegno, non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, erano vendute all'asta pubblica. Le aste erano notificate mediante affissione di avviso, per almeno cinque giorni consecutivi, nella sede del Monte e nella sala dove si effettuavano gli incanti in giorni ed ore che facilitassero la partecipazione del pubblico. Le cose poste in vendita che non trovavano acquirente venivano aggiudicate al perito, dopo almeno due esperimenti d'asta.

La legge prevedeva, inoltre, che i Monti che non avessero avuto disponibilità sufficiente per lo svolgimento delle loro attività avrebbero potuto contrarre mutui presso casse di risparmio o altre aziende di credito. Quelli invece che facessero registrare un avanzo di cassa, avrebbero dovuto depositare i momentanei esuberanti presso le casse di risparmio ordinarie o le banche d'interesse nazionale, destinando le eccedenze all'acquisto di titoli di Stato. Gli utili netti di esercizio dei Monti erano destinati per i nove decimi all'aumento del patrimonio, mentre per un decimo venivano devoluti a favore di opere di assistenza. Nel suo Statuto, l'istituto di Piedimonte Matese destinò gli utili di gestione a profitto dell'asilo infantile "Principe Umberto"<sup>16</sup>.

Sempre la norma del 1938 concesse ai Monti la facoltà di stabilire per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento speciali regolamenti interni, che avrebbero dovuto essere approvati dall'Ispettorato. In caso di contenzioso, l'ente sarebbe stato difeso dall'avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti all'autorità giudiziaria.

Alla fine di ogni semestre i Monti erano tenuti a compilare un prospetto dei conti, e a fine anno a rendere le risultanze del conto patrimoniale, dei depositi, degli impieghi delle rendite, delle

<sup>13</sup> Art. 9 della stessa legge.

<sup>14</sup> Art. 10.

<sup>15</sup> Art. 13.

<sup>16</sup> ASCE, *Monte dei Pegni di Piedimonte Matese*, b. 25, f. 459.

spese, del movimento dei pegni e di ogni altro conto dell'azienda. Con provvedimento del capo dell'Ispettorato venivano stabiliti i modelli a cui dovevano essere conformate le verifiche semestrali, le quali dovevano essere certificate conformi alla verità con dichiarazione sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione, dai sindaci, dal direttore e dal ragioniere del Monte. I Monti dovevano trasmettere all'Ispettorato i loro rendiconti annuali entro un mese dalla data dell'approvazione, ed inviare le situazioni semestrali entro i due mesi successivi alla fine del semestre cui esse si riferivano; le situazioni semestrali dei conti del 31 dicembre venivano pubblicate nel bollettino dell'Ispettorato. Se un Monte non avesse trasmesso la situazione semestrale o il rendiconto annuale nei termini stabiliti, l'Ispettorato aveva facoltà di inviare un proprio funzionario per compilare d'ufficio i documenti. Infine, i Monti potevano essere autorizzati dall'Ispettorato ad assumere servizi di ricevitoria e tesoreria provinciale o comunale.

## 5. I “clienti” del Monte

Da una lettura in chiave statistica dei documenti del Monte dei Pegni di Piedimonte Matese risulta che si rivolgevano all'Istituto soprattutto le donne, perché erano loro le amministratrici della casa e le più consapevoli delle necessità immediate dell'azienda familiare. Inoltre è probabile che gli uomini provassero un maggior senso di vergogna ad impegnare oggetti umili di uso quotidiano, o più semplicemente fossero impegnati tutto il giorno nei lavori dei campi.

Le donne, sempre pronte a rinunciare al superfluo per il bene della famiglia, davano in pegno soprattutto i loro gioielli: troviamo così fra i beni impegnati anelli, berlocchi, bottoni, bracciali, catenaccetti, catene veneziane, cerchioni, ciappe, ciondoli, cordoni, corni, corniole, croci, fermagli, fioccoli (orecchini pendenti), goliere, orologi, rosette, serragole, spille, stelle, suste (chiusure di collane), tutti in oro. Tra gli oggetti in argento sono elencati acetiere, anelli, “biscotti” (ossia ciondoli), bottoni, campanelli, “castagne” (orologi da taschino), fioccoli, oliere, orologi, posate, reliquiari, spadelle, zuccheriere; tra quelli in rame: bacili, bracieri, casseruole, conche, coperchi, sartagine (padelle), scaldaletti (dati in pegno soprattutto durante i mesi estivi e spignorati poco prima che arrivasse l'inverno), scatolette, scolamaccheroni, seghelle e tine.

La maggior parte degli oggetti impegnati venivano ritirati non appena le contingenze economiche lo permettessero, dimostrando orgoglio e attaccamento alle proprie cose da parte dei “clienti” del Monte. Si è potuto constatare anche che questi ultimi ricorrevano più numerosi al prestito nei periodi dell'anno in cui ci si preparava ai lavori più impegnativi nei campi e quindi si aveva più bisogno di danaro, per la semina del grano o per la piantagione delle patate e dei fagioli; oppure in estate, periodo tradizionalmente riservato ai matrimoni.

## 6. Bibliografia generale

S. MAFFEI, *Dell'impiego del denaro*, Verona 1975.

M. MARAGI, *L'antico Monte di Pietà finanziatore di industria*, in «La mercanzia», apr. 1956.

B. NELSON, *Usura e cristianesimo*, Firenze 1967.

G. PENCO, *Storia della Chiesa in Italia. Dalle origini al Concilio di Trento*, vol. I, Milano 1977.

F. PERROTTA, *Il Monte dei Pegni di Arienzo*, Caserta 1993.

## 7. Fonti legislative

R.D. 19 luglio 1924, n. 1305; R.D. 25 aprile 1929, n. 967; Legge bancaria del 1936-1937; Legge 17 maggio 1938, n. 745; R.D.L. 14 giugno 1963, n. 1396.